



# Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2019<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 2003<sup>2</sup> su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

### *Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Oggetto**

*Art. 1, rubrica e cpv. 3*

*Abrogata*

<sup>3</sup> La presente legge disciplina inoltre lo statuto, il finanziamento, i compiti e l'organizzazione dell'istituzione nazionale per i diritti umani (INDU) della Svizzera.

<sup>1</sup> FF 2020 479

<sup>2</sup> RS 193.9

<sup>3</sup> RS 101

*Titolo prima dell'art. 2*

**Sezione 2:  
Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo  
nel settore della politica estera**

*Art. 2, frase introduttiva*

Con le misure di politica estera di cui all'articolo 3 la Confederazione intende:

*Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva*

Misure di politica estera

<sup>1</sup> Nel settore della politica estera la Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:

*Art. 4* Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure di cui all'articolo 3 sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

*Art. 5, secondo periodo*

... Dispone valutazioni periodiche sulle misure di cui all'articolo 3 e rende conto all'Assemblea federale per ogni periodo di credito.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale decide sulle misure da prendere in virtù dell'articolo 3.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione coordina le misure prese in virtù dell'articolo 3 con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri.

*Art. 9* Trattamento di dati

L'articolo 2 della legge federale del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell'articolo 3.

*Art. 10* Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle Camere sulle misure prese e sulle misure previste in virtù dell'articolo 3.

<sup>4</sup> RS 235.2

*Titolo prima dell'art. 10a*

**Sezione 3: Istituzione nazionale per i diritti umani**

*Art. 10a*            Forma e finanziamento

<sup>1</sup> L'INDU costituisce l'istituzione nazionale per i diritti umani della Svizzera ai sensi dell'allegato alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo («Principi di Parigi»). È una corporazione di diritto pubblico.

<sup>2</sup> La Confederazione concede all'INDU aiuti finanziari annui nel quadro dei crediti approvati. L'obiettivo è che i Cantoni si facciano carico dei costi infrastrutturali e che l'INDU abbia sede in una o più università.

<sup>3</sup> L'INDU pubblica ogni anno un rapporto d'attività. Lo trasmette al Consiglio federale e alle Camere federali.

*Art. 10b*            Compiti

<sup>1</sup> Al fine di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo in Svizzera, l'INDU assume i compiti seguenti:

- a. informazione e documentazione;
- b. ricerca;
- c. consulenza;
- d. promozione del dialogo e della cooperazione;
- e. formazione e sensibilizzazione nel settore dei diritti umani;
- f. scambi internazionali.

<sup>2</sup> Può fornire servizi a pagamento ad autorità e attori privati.

<sup>3</sup> Nell'adempimento dei propri compiti è indipendente. Non assume compiti di competenza dell'amministrazione. Nell'ambito del proprio settore di compiti, decide autonomamente sull'utilizzo delle proprie risorse.

*Art. 10c*            Organizzazione

<sup>1</sup> Gli organi dell'INDU sono l'assemblea sociale, la direzione e l'ufficio di revisione.

<sup>2</sup> L'assemblea sociale delibera sull'orientamento delle attività dell'INDU. Nel far questo tiene conto dei Principi di Parigi.

<sup>3</sup> I membri possono essere persone fisiche o giuridiche le cui attività sono connesse alla protezione e alla promozione dei diritti dell'uomo. L'assemblea sociale decide in merito all'ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell'assemblea sociale in qualità di membri senza diritto di voto.

<sup>4</sup> L'assemblea sociale nomina la direzione. Nell'operare la scelta presta attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell'uomo e una rappresentanza equilibrata dei sessi. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione in qualità di membri senza diritto di voto.

<sup>5</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile<sup>5</sup>, in particolare gli articoli 60–79, si applicano per analogia all'INDU.

*Titolo prima dell'art. 11*

## **Sezione 4: Disposizioni finali**

### **II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.